

6. SUCCESSORIO



L'INVENTARIO COME PRESUPPOSTO DELLA RINUNZIA ALL'EREDITÀ

di Alessio Paradiso

Il dibattito dottrinale è stato agitato probabilmente per effetto della eccessiva generalizzazione dei problemi, da letture spesso veloci di sentenze, e dal web, perché ormai c'entra comunque.

In sostanza, la preoccupazione è quella di far precedere la rinuncia dell'eredità dalla redazione dell'inventario.

Attività che comporta spese, oneri e perché no, anche perdita di tempo da parte di chi non è interessato per nulla ad una eredità che vuole appunto rifiutare; inventario che spesso non è materialmente possibile per svariati motivi, quali impedimenti derivanti da attività ostruzionistica di soggetti, altrimenti superabili se non con l'ausilio del Giudice a cui bisogna fare riferimento ad esempio per accedere in alloggi anche contro la volontà di chi li abita e l'elenco potrebbe continuare se non all'infinito ma poco ci manca.

In sostanza una persona per nulla interessata ad una successione, vuoi perché piena di debiti, vuoi perché assolutamente irrilevante, vuoi perché i beni

di cui è composta sono assolutamente privi di valore affettivo o economico, oppure perché sono talmente lontani dal luogo di residenza del delato, che diventa antieconomico gestirli, in buona sostanza questa persona deve, secondo l'orientamento citato, necessariamente eseguire prima l'inventario e solo dopo aver adempiuto a questa incombenza potrà rinunciare all'eredità.

Detta così la situazione è paradossale: a che titolo e perché se a Tizio non interessa ricevere una eredità e vuole quindi rinunciarvi, deve eseguire prima l'inventario, che comporta abbiamo visto costi, perdite di tempo, eventuali ricorsi all'autorità giudiziaria e quant'altro, senza contare i costi e dopo, solo dopo può eseguire la rinuncia?

Ma se Tizio intende rinunciare all'eredità, a poco rileva la consistenza economica, che sia attiva o passiva dell'eredità, anzi nella maggior parte dei casi non interessa nemmeno sapere cosa comprenda l'eredità.

Del resto il Codice Civile non prescrive alcuna fattispecie a formazione progressiva diretta alla rinuncia dell'eredità, nè è previsto che debbano essere eseguite attività prodromiche all'atto di rinuncia all'eredità.

L'art.519 c.c. prevede la forma della (dichiarazione di) rinuncia all'eredità, che può essere "...ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione..."

C'è di più. L'art.521 del c.c. prescrive che "Chi rinuncia all'eredità, è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato"

La legge non prescrive altro.

A fronte di un chiaro quadro normativo, la prassi sia notarile che quella delle cancellerie dei tribunali è naturalmente costante nel non richiedere il pregresso inventario di eredità.

Chi vuole rinunciare ad una eredità si reca presso un notaio o presso il cancelliere e stipula l'atto di rinuncia, null'altro adempimento è richiesto; né prima né dopo.

La vicenda della rinuncia all'eredità si esaurisce quindi in un unico contesto.

Da dove e perché nasce allora l'aspetto problematico circa la necessaria e anteriore redazione dell'inventario, prodromica alla rinuncia della eredità?

Alcune sentenze della Corte di Cassazione enunciano il principio appena indicato, e cioè la necessaria e pregressa esecuzione dell'inventario.

In effetti, l'aspetto problematico riguarda esclusivamente l'ipotesi del "delato" che è nel possesso dei beni ereditari e non chi non è nel possesso dei beni.

Ciò da un lato conforta, perché è limitato l'ambito dell'aspetto problematico, ma dall'altro preoccupa, perché ammesso e non concesso rilevi una tal linea di pensiero, si realizza una disparità tra chi è nel possesso dei beni ereditari e chi non lo è, in favore di questi ultimi.

Infatti il possesso potrebbe realizzarsi nell'abitazione della unica casa del de cuius, e il non possesso potrebbe realizzarsi quando il de cuius è proprietario di svariati beni in luoghi più disparati, e fermo restando l'esistenza di ingenti debiti tali da scoraggiare l'accettazione di eredità.

Appurato che l'indagine è limitata alla fattispecie indicata, a questo punto è possibile verificare il fondamento di tale orientamento.

La (presunta) necessità che l'inventario sia

1) necessario

e

2) preceda logicamente

la rinuncia dell'eredità,

nasce da certa lettura dell'art.485 del codice civile che dispone:

"Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione [465 c.c.] o della notizia della devoluta eredità.

Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi [487 c.c.; 749, 774 ss. c.p.c.].

Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice [476 c.c.].

Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'articolo 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo, per deliberare se accetta [470 ss. c.c.] o rinuncia [519 ss. c.c.] all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice [476, 488 c.c.]."

La ratio della norma è quella di prevedere stretti termini entro i quali procedere all'inventario e alla conseguente accettazione beneficiata per l'erede che sia nel possesso dei beni ereditari; si vuole evitare che quest'ultimo possa appropriarsi dei beni ereditari di cui ha la disponibilità materiale, in danno dei creditori dell'eredità.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

244 L'art. 485 del c.c. prefigge al chiamato, che si trova nel possesso di beni ereditari, termini rigorosi per compilare l'inventario e per deliberare sull'accettazione o sulla rinuncia.

In proposito è stata manifestata la preoccupazione che questo articolo si ritenga applicabile anche nel caso in cui il chiamato, che si trova in possesso di bene appartenente al defunto, lo abbia in buona fede acquistato a non domino e lo possegga ritenendolo proprio.

Una siffatta preoccupazione mi sembra ingiustificata, poiché non può sorgere dubbio che la disposizione in esame si applica solo a chi possieda consapevolmente beni che fanno parte dell'eredità al momento dell'apertura della successione. Tuttavia, per eliminare dalla disposizione ogni possibile ragione di dubbio, ho sostituito all'espressione "possesso dei beni del defunto" l'altra "possesso di beni ereditari", la quale rende manifesto che deve trattarsi di beni facenti parte attualmente dell'asse relitto e che non si richiede per l'applicabilità della disposizione il possesso di tutto il compendio ereditario.

Naturalmente la stessa variante di forma è stata introdotta negli articoli 487 e 488.

Un'altra modificazione formale ho introdotta nel nuovo testo di questi articoli: ho soppresso, cioè, l'aggettivo «reale» posto a qualificare il possesso, perché l'art. 460 del c.c. esclude che il possesso di diritto passi nel chiamato per il solo fatto della delazione.

Manca, in tal caso, la possibilità di contrapporre un possesso reale a un possesso di diritto.

La situazione è abbastanza chiara: siamo nel libro secondo del codice civile, capo V "accettazione di eredità", sezione secondo "del Beneficio di inventario", che disciplina la procedura dell'inventario.

Quindi, norma del codice, ratio legis, relazione al codice, e inquadramento sistematico vanno nella stessa direzione: l'art.485 c.c. disciplina la facoltà del beneficio di inventario in favore del delato/chiamato che è nel possesso dei beni indicando requisiti e limiti.

Della rinuncia si parla solo (ed esclusivamente) per disciplinare una fattispecie patologica e viene precisato che il comportamento omissivo del chiamato comporta la sua accettazione salva la facoltà di rinunzia all'eredità.

Quindi la rinunzia è una facoltà che viene data al chiamato che è nel possesso dei beni quale "extrema ratio" per evitare l'acquisto di eredità, quando avendo terminato l'inventario e trascorsi i termini di legge il chiamato deve per quanto sopra indicato decidere se acquistare o meno l'eredità relitta: non sono ammessi comportamenti omissivi o inerzia.

Infatti c'è tutto l'interesse a sapere se una persona proceda oppure no ad accettare l'eredità.

Ma altro è dire che per rinunciare bisogna prima eseguire l'inventario; e così a leggere diversamente la norma, per poter rinunciare (validamente) all'eredità bisogna prima eseguire l'inventario: condizione di procedibilità direbbe la dogmatica processualista.

In ogni caso come già anticipato in precedenza, questo tipo di interpretazione riguarda l'ipotesi del chiamato (delato) che è nel possesso dei beni ereditarie e non chi non lo è.

Affinché si possa qualificare un soggetto "nel possesso dei beni ereditari" non rilevano né il tempo né il valore del bene. Infatti il caso scuola di "Capozziana" memoria è quello del chiamato che beve la bottiglia d'acqua di proprietà del de cuius. E' certamente un esempio limite, però rende bene l'idea della estrema delicatezza del problema.

Gli orientamenti della Cassazione sono nel senso sancire il necessario coordinamento tra le norme che disciplinano la rinuncia alla eredità (artt. 519 e segg. cod. civ.) e l'art. 485 c.c. sopra citato,

e ne discende il principio per cui se l'inventario non è stato fatto oppure non è stato completato o fatto in tempo nei termini prescritti dalla legge, il chiamato viene considerato erede puro e semplice e quindi perda non solo la facoltà di accettare l'eredità con beneficio dell'inventario, ma anche quella di rinunciare alla stessa" (Cass. 7076/1995, conformi Cass. 4845/2003 e la recentissima Cass. ordinanza 5862/2014)).

Alla base del principio così enucleato vi è la esigenza di tutelare terzi.

In cosa il terzo deve essere tutelato e quale sarebbe il danno che riceverebbe in concreto?

Il pericolo (presunto) è quello della sottrazione dei beni ereditari da parte di chi poi rinuncia all'eredità, con ciò ponendo in pericolo la soddisfazione dei creditori del de cuius.

E' anche vero che la stessa Cassazione (una per tutte sentenza n.1.317/1984) afferma la validità della rinuncia in assenza dell'inventario, se effettuata entro i tre mesi dall'apertura della successione.

In ogni caso, il rinunziante che è nel possesso dei beni ereditari dopo avere reso la dichiarazione di rinuncia di eredità, non deve più permanere nel possesso dei beni, altrimenti acquisterà l'eredità tacitamente per "facta concludentia".

In conclusione,

non possiamo affermare che secondo l'attuale orientamento della giurisprudenza di legittima l'inventario deve necessariamente precedere la rinuncia dell'eredità, ma l'inventario non deve essere eseguito se la rinuncia viene eseguita entro i tre mesi dall'apertura della successione.

Resta da capire perché lo spirare del termine dei tre mesi costituisca lo spartiacque ideale tra due procedure diverse, ma questa è un'altra storia.

§§§§§§

§§§§§§

§§§§§§